

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 2

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RICERCA, DERIVAZIONE E UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE

**Decreto di concessione per derivazione di acque pubbliche
ai sensi del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana approvato con Decreto Legislativo 15/05/1946 n. 455 convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTI** il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- VISTA** la Legge Regionale 08/07/1977 n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 18/04/1981 n. 67 disciplinata dall'articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n. 24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n. 230;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;
- VISTA** la Legge 05/01/1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 18/02/1999 n. 238 recante disposizioni per l'attuazione di disposizioni in materia di risorse idriche;
- VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
- VISTA** la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 emanato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05/12/2009 n. 12;
- VISTO** il Protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle province siciliane e Confindustria Sicilia;
- VISTO** il Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma

- degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 (Norme delegate previste dall'art. 5 della legge 04/02/1963, n. 129 - Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione) che, all'articolo 3, stabilisce una durata di anni venticinque per i vincoli delle risorse e delle riserve idriche, già approvati in favore dei comuni dell'Isola con Decreto del Presidente della Regione 20/04/2012, n.167/Serv.5°/SG, che, pertanto, permangono vigenti fino al 19 aprile 2037 con possibilità di ulteriore proroga venticinquennale;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27/06/2019 n. 12 (Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni);
- VISTE** le deliberazioni n. 16 e n. 17 del 02/12/2020 della Conferenza Istituzionale Permanente che adottano, rispettivamente, le Direttive dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia "per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia - Attuazione art. 4 comma 1 della delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 2/2019" e "per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia";
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1497/DAR del 11/12/2020 con il quale sono stati aggiornati i "Canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica e relativi importi minimi per ciascuna tipologia d'uso", per l'anno 2021;
- VISTA** la Legge Regionale 21 aprile 2021, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021 legge di stabilità regionale";
- VISTA** la Legge Regionale 21 aprile 2021, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023";
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del 03/02/2021 n. 51 con il quale è stato conferito all'ing. Calogero Gambino l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 2 - Adempimenti in materia di ricerca, derivazione e utilizzo di acque pubbliche, nonché la delega alla firma dei provvedimenti finali in materia di acque pubbliche ai sensi del Testo Unico di cui al R.D. n° 1775/1933;
- VISTA** l'istanza, assunta in data 31/07/2000 al protocollo n. 5941 dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, corredata di progetto a firma geom. Rosario Cambiano, con la quale la ditta Cannizzaro Carmelo ha chiesto la concessione preferenziale, ai sensi del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, per la derivazione di acqua dal pozzo sito in località Mollaka-Faia fg. 70 part. 486 del comune di Licata, per uso irriguo da utilizzarsi per l'irrigazione di una superficie di ha 00.29.38 costituita dalle particelle 486 e 328 del foglio di mappa 70 del comune di Licata;
- VISTO** il parere n. 3257/AG1357 del 05/11/2002 reso dal Dipartimento Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 luglio 1993 n. 275, di compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela;
- VISTA** la relazione di compiuta istruttoria prot. n. 96793 del 03/06/2014 e i relativi atti allegati, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, preso atto che non furono prodotte domande concorrenti e, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti e alla tipologia di derivazione richiesta, esprime il parere che possa assentirsi alla ditta richiedente di derivare dal pozzo sito in località Mollaka-Faia fg. 70 part. 486 del comune di Licata, oggetto dell'istanza, moduli 0,00039 pari a l/s 0,039 di acqua per complessivi metri cubi 1.218 annui, da prelevare nel periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per uso irriguo;
- VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento con nota prot. n. 152503 del 09/07/2018;
- VISTA** la nota prot. n. 37930 del 14/09/2018 con la quale questo Dipartimento ha approvato i sopra

citati atti istruttori dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ritenendo di potersi rilasciare alla ditta istante la concessione a derivare acqua dalla fonte sopra citata in aderenza con le conclusioni istruttorie dello stesso Ufficio del Genio Civile;

VISTO il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, redatto in conformità a quanto previsto dal Regio decreto 14/08/1920 n. 1285, sottoscritto dalla ditta istante presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 30/10/2018, dove è stato registrato al n. 12763 di repertorio in data 08/11/2018, allegato al presente Decreto;

CONSIDERATO che la portata emunta complessivamente è coerente con la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia", di cui alla delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 17 del 02/12/2020;

CONSIDERATO che, con riferimento agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, questo Dipartimento ha richiesto alla competente Prefettura il rilascio della "comunicazione antimafia" ai sensi dell'art. 84 dello stesso Decreto Legislativo;

VISTA la nota n. PR_AGUTG_Ingresso_0001766_20210111 del 19/01/2021, con la quale la Prefettura di Agrigento ha comunicato che a carico della ditta istante non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159;

VISTO il D.D.S. n. 100 del 18/02/2021 con il quale veniva concesso alla ditta Cannizzaro Carmelo di derivare complessivi metri cubi 1.218 annui, corrispondenti a moduli 0,00039 e ad una portata media annua di l/s 0,039 di acqua, dal pozzo sito in località Mollaka-Faia fg. 70 part. 486 del comune di Licata, da prelevare nel periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per uso irriguo;

CONSIDERATO che gli artt. 5 e 6 dello stesso Decreto n. 100 del 18/02/2021, risultano errati in merito alle annualità degli esercizi finanziari accertati;

VISTO il rilievo n. 35/2021 della Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTA la nota di risposta di questo Dipartimento, n. elenco 10437 del 27/05/2021, al suddetto rilievo;

RITENUTO di dovere annullare il Decreto del Dirigente del Servizio n. 100 del 18/02/2021 in ordine a quanto sopra rilevato;

RITENUTO di assentire alla ditta istante, ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, la concessione come sopra richiesta;

DECRETA

Art. 1 Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D.S. n. 100 del 18/02/2021.

Art. 2 Entro i limiti della disponibilità idrica, fatti salvi i diritti di terzi, è concesso, ai sensi del testo Unico di cui al Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, alla ditta Cannizzaro Carmelo di derivare complessivi metri cubi 1.218 annui, corrispondenti a moduli 0,00039 e ad una portata media annua di l/s 0,039 di acqua, dal pozzo sito in località Mollaka-Faia fg. 70 part. 486 del comune di Licata, da prelevare nel periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per uso irriguo.

Art. 3 La concessione è accordata per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente Decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione in premessa citato che al presente si allega e alle condizioni di cui all'art. 17 del Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 che qui si intendono integralmente riportate.

In particolare, come previsto dall'art. 35 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, il concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana di anno in anno, anticipatamente e comunque entro il 31 gennaio, il canone demaniale che per l'anno in corso viene quantizzato in € 13,04 (*euro tredici/04*). Il pagamento del canone relativo all'anno in corso, laddove non sia già stato effettuato, dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di notifica, alla ditta concessionaria, del presente Decreto.

Per gli anni successivi, l'importo del canone annuo, aggiornato da questo Dipartimento a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro, dei tassi di inflazione programmata (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line di questo Dipartimento e degli Uffici del Genio Civile.

Il canone sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.

- Art. 4** In relazione agli obiettivi di pianificazione del bilancio idrico, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006, e alla tutela qualitativa e/o quantitativa della risorsa, l'Autorità concedente potrà adottare disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, nonché per assicurare nei corsi d'acqua, il minimo deflusso costante vitale, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa. Tali disposizioni potranno disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
- Art. 5** L'introito delle somme di cui al precedente art. 2 sarà imputato sul capitolo 2602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.
- Art. 6** Con il presente Decreto, per l'esercizio finanziario 2021, per il capitolo 2602 capo 16 (3010301003), sono accertati € 13,04 (*euro tredici/04*).
- Art. 7** Con il presente Decreto è accertato sul capitolo 2602 capo 16 (3010301003), a far data dall'esercizio finanziario 2022 e fino all'esercizio finanziario 2061, l'importo annuo di € 13,04 (*euro tredici/04*) per complessivi € 521,60 (*euro cinquecentoventuno/60*) determinato in relazione al canone vigente per l'anno in corso e riportato all'articolo precedente.
- Art. 8** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L. R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6, della L. R. 7 maggio 2015, n. 9.
- Art. 9** Il presente Decreto sarà quindi trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza.
- Art. 10** Dopo l'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale, il presente Decreto sarà trasmesso al Dirigente del Servizio "Ufficio del Genio Civile di Agrigento" che resta incaricato della sua esecuzione con onere di notifica ai soggetti interessati e pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.
- Art. 11** Il presente Decreto acquisterà efficacia solo a seguito dell'esito positivo del controllo da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- Art. 12** Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (*sessanta*) giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (*centoventi*) giorni dalla stessa data.

Palermo li _____

Il Funzionario Direttivo
f.to (*arch. Giulio Sannasardo*)

Firma autografa sostituita con indicazione
a stampa ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

Il Dirigente
(*ing. Calogero Gambino*)